

“Legge Zampa” 7 Aprile 2017, n. 47: Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La nuova normativa, introduce una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con l'intento di definire un sistema organico nazionale di accoglienza, identificazione affidamento e protezione, che rafforzi gli strumenti di tutela già garantiti dall'ordinamento e assicuri allo stesso tempo omogeneità nell'applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Per “Minore straniero non accompagnato”, si intende: *“il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 2).*

Con una modifica al T.U. sull'immigrazione (nuovo comma 1-bis art. 9, d.lgs. n. 286/1998) è stabilito il **divieto di respingimento alla frontiera** dei minori non accompagnati (**art. 3, comma I, lett. a**). Qualora, ai sensi del testo unico, debba essere disposta l'espulsione del minore (esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato) il provvedimento è adottato: *“a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque, non oltre trenta giorni”.* (**art. 3, comma I, lett. b**). È ridotto il termine massimo di trattenimento del minore nella struttura di prima accoglienza, da 60 a 30 giorni (**art. 4**).

Altra novità è la previsione di una **procedura di identificazione ed accertamento dell'età** del minore, che dovrà essere uniformemente disciplinata a livello nazionale attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nella specie, nel momento in cui il minore straniero non accompagnato, è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio** con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare, e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione (**art. 5**). L'apposito D.P.C.M. nel regolare la procedura del colloquio, assicurerà la presenza di un mediatore culturale. Nelle more della procedura di identificazione, è assicurata l'accoglienza dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge (**art. 5, II comma**).

Nel caso in cui sussistano fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore, l'autorità di pubblica sicurezza procede all'identificazione con l'ausilio di mediatori culturali e alla presenza del tutore o tutore provvisorio, ove già nominato, e solo dopo aver garantito un'immediata assistenza umanitaria. In via principale, si procede all'identificazione attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità consolari-diplomatiche (**comma III**). L'intervento consolare è escluso nei seguenti casi:

- quando in sede di colloquio il presunto minore, abbia dichiarato di non volersene avvalere;
- quando in sede di colloquio abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale;
- quando all'esito del colloquio sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale;
- quando possa causare un pericolo di persecuzione.

Ciò indipendentemente dall'età del presunto minore.

In via secondaria, la verifica sull'età del presunto minore verrà condotta mediante esami socio-sanitari, previa informativa al diretto interessato, in una lingua a lui nota e con l'ausilio del mediatore culturale, in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore. L'accertamento socio-sanitario deve essere eseguito con modalità meno invasive possibili e rispettose della presunta età e dell'integrità fisica e psichica della persona. Gli stessi accorgimenti sono altresì previsti per la comunicazione dei risultati all'interessato. Se anche all'esito dell'esame socio-sanitario residuano dubbi, si presume la minore età, ad ogni effetto di legge (**VIII comma**). Contro il provvedimento è ammesso reclamo, ai sensi degli artt. 737 ss.c.p.c. ad opera del minore o del suo tutore. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

Nei 5 giorni successivi al colloquio, su consenso del minore e nel suo esclusivo interesse, colui che esercita anche in via temporanea la "responsabilità genitoriale" e comunque del tutore, deve inviare una relazione all'ente convenzionato, finalizzata ad attivare le **indagini familiari**, volte ad individuare eventuali familiari idonei a prendersi cura del minore straniero, con preferenza rispetto al collocamento in comunità (**art. 6**). Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell'Interno. Quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo, corrisponde all'interesse superiore del minore, può essere adottato il **rimpatrio assistito e volontario**; il provvedimento è disposto dal Tribunale per i minorenni, sentito il minore e il tutore e sulla base dei risultati delle indagini familiari e la relazione dei servizi sociali, circa la situazione del minore in Italia (**art. 8**).

Allo scopo di favorire l'**affido familiare**, gli enti locali potranno promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari (**art. 7**). A tal fine, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, dovrà essere istituito, presso ogni tribunale per i minorenni, un **elenco dei tutori volontari** (la Regione Lombardia è tra le regioni che hanno attuato un elenco). Allo stesso potranno iscriversi privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela del minore straniero non accompagnato (o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle). Per promuovere la nomina, saranno stipulati appositi protocolli d'intesa fra i presidenti del tribunale per i minorenni e i garanti dell'infanzia e l'adolescenza (**artt. 7-11**).

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il **Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM)**. Inoltre al termine del colloquio, la struttura di accoglienza dovrà provvedere alla compilazione di una **cartella sociale**, nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi utili a determinare la migliore soluzione di lungo periodo, nell'interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti, in particolare, il suo diritto alla protezione (**art. 9**).

Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il **permesso di soggiorno**:

- per minore età**. Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
- per **motivi familiari**, per il minore di 14 anni affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne, affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del **Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati (ora Sistema di protezione per i richiedenti asilo, rifugiati e per minori non accompagnati, art. 12)**. Le strutture di accoglienza devono soddisfare gli *standard minimi* dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per i minorenni, ed essere debitamente autorizzate o accreditate. Nella scelta del posto ove collocare il minore, occorre tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso risultanti dal colloquio, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura.

Sono inoltre rafforzati alcuni diritti, in particolare quello **all'assistenza sanitaria e all'istruzione (art. 14)**: In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici. I titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi abbiano compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

In qualunque procedimento giurisdizionale in cui il minore sia, a qualunque titolo, coinvolto, ha diritto di essere informato e di nominare un **difensore di fiducia** e di avvalersi, se ne sussistono le condizioni, del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato, in ogni stato e grado del procedimento (**art. 16**). Le **Associazioni di**

tutela iscritte nell'apposito registro (art. 42 TU) sono legittimate ad intervenire nei giudizi inerenti il minore straniero non accompagnato, e a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi (**art.19**).

Per i minori **vittime di tratta**, è previsto uno specifico programma di assistenza che dovrà garantire adeguate condizioni di accoglienza e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (**art. 17**).

Al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori, l'Italia promuove la più stretta **cooperazione internazionale**, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine (**art. 20**).

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buono esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventesimo anno di età (**art. 13**).

